



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO
“STRACASALE” - ANNI 2026, 2027 e 2028 PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE CORSA PODISTICA
NON COMPETITIVA PER BAMBINI E ADULTI NELLE DATE
17.05.2026, 16.05.2027 e 14.05.2028.**

Addì _____ in Casale Monferrato, in una sala del Comune
sito in via Mameli n.10.

Tra i signori:

1) _____, nata a _____ il _____, domiciliato per il
presente atto presso il Comune di Casale Monferrato – via Mameli n.
10, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Casale Monferrato (Codice Fiscale 00172340069),
nella sua facoltà di Dirigente, e per quanto infra contenuto nel
presente atto, in esecuzione della determinazione numero ____ del
_____, regolarmente esecutiva, depositata agli atti del Comune,
nonchè ai sensi dell'articolo 107 comma 3 D. Lgs., 267/2000.

2) Sig. _____, nato a _____ il _____, residente
in _____, _____, il quale agisce in nome e per
conto della Società Sportiva/Associazione _____ con sede
in _____, via _____ (codice fiscale e partita
IVA _____), in qualità di presidente.

PREMESSO

Che il Comune di Casale Monferrato al fine di promuovere tutte le discipline sportive nell'ottica di far crescere l'interesse a la partecipazione alla pratica, indice manifestazioni e supporta l'organizzazione delle medesime;

Che con determina dirigenziale n. 464 del 04/04/2024 si è proceduto a registrare il marchio "Stracasale";

Che a tal fine, in data _____ il Comune di Casale Monferrato ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla concessione del marchio "Stracasale" per gli anni 2026, 2027 e 2028 per l'organizzazione della tradizionale corsa podistica non competitiva per bambini e adulti prevista nelle date 17.05.2026, 16.05.2027 e 14.05.2028;

Che in esito a tale avviso la Società Sportiva/Associazione _____ ha manifestato interesse alla Concessione del marchio "Stracasale";

Che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono state approvate le condizioni per la concessione del marchio "Stracasale";

Tanto premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto del disciplinare

Il Comune di Casale Monferrato, di seguito denominato Concedente, come sopra generalizzato, concede in gestione alla Società Sportiva/Associazione _____, di seguito denominata Concessionaria, che tramite il suo legale rappresentante accetta, l'utilizzo del marchio "Stracasale" per gli anni 2026, 2027, 2028 per

l'organizzazione della tradizionale corsa podistica non competitiva per bambini e adulti nelle date 17.05.2026, 16.05.2027 e 14.05.2028.

ART. 2 - Proprietà del marchio

La Concessionaria dichiara e riconosce senza eccezioni e remore, che il marchio indicato nel precedente art.1 è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Casale Monferrato.

ART. 3 - Durata della concessione

La durata della concessione dell'utilizzo del marchio "Stracasale" è fissata dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino al termine dell'ultima manifestazione podistica prevista dal suddetto ART. 1, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.

ART. 4 - Modalità della gestione /piano di utilizzo e diritti del Comune

Il marchio oggetto del presente disciplinare sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività inerenti alla tradizionale corsa podistica cittadina non competitiva per bambini e adulti nelle date 17.05.2026, 16.05.2027 e 14.05.2028.

Il Concedente ha il diritto di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon utilizzo della gestione del marchio, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare il positivo utilizzo del marchio e tutte le condizioni previste nel presente atto.

L'accertamento di violazioni per mal utilizzo del marchio sarà contestato per iscritto alla Concessionaria; il ripetuto accertamento di violazioni comporterà la revoca della concessione.

Art. 5 – Personale impiegato

Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti.

La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività svolta, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Per la buona riuscita della gara podistica la Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con eventuali altri terzi, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici.

ART. 6 - Responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria è responsabile:

a- della custodia e dell'uso marchio comunale assegnato con il presente disciplinare, che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione e in base alle prescrizioni e con i limiti stabiliti dal presente disciplinare;

b- dell'osservanza anche da parte di terzi di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. La Concessionaria è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque

possa accadere riferito all' attività podistica promossa;

c- della buona conservazione ed efficienza delle strutture e delle relative pertinenze, nonché di eventuali danni causati alle strutture.

d- per il proprio personale è responsabile per quanto è previsto dal D.Lgs.81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

ART. 7 – Assicurazione

Il Comune procederà con l'estensione delle garanzie assicurative per l'evento podistico “Stracasale”

ART. 8 – Contributo in favore della società

Tenuto conto che la Concessionaria, così come stabilito al precedente art.4, si assume l'onere dell'organizzazione e dello svolgimento della gara podistica citata in premessa il Comune corrisponderà alla Concessionaria un contributo massimo annuo, pari a € 7.500,00 al netto dell'IVA di legge che sarà erogato nel seguente modo:

- 50% come acconto per l'organizzazione delle prime fasi;
- 50% come saldo al termine dell'iniziativa a seguito di regolare rendicontazione analitica delle spese sostenute.

Il Concedente si riserva di sospendere l'erogazione del contributo qualora dovesse riscontrare gravi inadempienze negli obblighi previsti dal presente disciplinare. Il Concedente può, inoltre, effettuare delle detrazioni sui contributi qualora si sia reso necessario il suo intervento diretto per espletare incombenze a carico della Concessionaria.

ART. 9 – Doveri

Il concessionario dovrà destinare una quota non inferiore al 30%

derivata dalla vendita delle maglie gara, che sarà destinata a Anffas - Casale ed eventualmente ad altre associazioni individuate di concerto con Anffas - Casale, da sempre destinatari dell'aspetto benefico della corsa;

ART. 10 – Pubblicità

Il Concedente affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile). La concessione della pubblicità è limitata alla durata del presente disciplinare. La Concessionaria dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo il Concedente.

Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria. Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica via è subordinata al rispetto del vigente Regolamento Comunale.

ART. 11- Divieti particolari

La Concessionaria non può, arbitrariamente, effettuare nessun intervento di modifica, manomissione e trasformazione del marchio “Stracasale”. La violazione sarà contestata per iscritto alla Concessionaria; il ripetuto accertamento di violazioni comporterà la revoca della concessione.

ART. 12 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente concessione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione sulla base di proposte elaborate

dal responsabile del procedimento.

ART. 13 – Foro

Per tutte le controversie - non risolubili in via amichevole - che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Vercelli; è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 – Riconsegna

Alla scadenza naturale della concessione nonché nell'eventualità di una sua revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, Il Concedente procede, in contraddittorio con la Concessionaria uscente, alla verifica del buon utilizzo del marchio “Stracasale”.

Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace, in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO - IL DIRIGENTE

**p. SOCIETA' / ASSOCIAZIONE SPORTIVA – IL LEGALE
RAPPRESENTANTE**